# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

## PRESIDENZA E INTERNO (1ª)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1967

*Presidenza del Presidente*
SCHIAVONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**« Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773).**

**« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566)**, d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Gianquinto, intervenendo sulla relazione svolta dal senatore Ajroldi nella scorsa seduta, afferma che unica base e guida per la riforma del testo unico e del regolamento di pubblica sicurezza deve essere la Carta costituzionale e non una serie di astratti concetti giuridici; proprio per corrispondere a tale esigenza — afferma l'oratore — è stato presentato da senatori del Gruppo comunista il disegno di legge n. 566, che non si limita a proporre (come quello del Governo) alcuni mutamenti all'ordinamento giuridico vigente, ma tende a sostituire tutte le norme di tale ordinamento con altre, che siano finalmente aderenti al precetto costituzionale.

Dopo avere aggiunto che la radicale innovazione dell'attuale sistema proposta nel disegno di legge n. 566 è giustificata dalla necessità di sovvertire i princìpi informatori di norme in cui l'ideologia fascista si era compiutamente trasfusa, l'oratore afferma che, nell'ordinamento repubblicano, tanto il testo unico quanto il regolamento di pubblica sicurezza attualmente in vigore debbono essere sostituiti con disposizioni volte a garantire il libero esercizio delle attività consentite al cittadino, senza alcuna interferenza del potere esecutivo, il quale, in particolare, non dovrà strumentalizzare la pubblica sicurezza a fini di dominio politico: inoltre, nell'auspicato nuovo *corpus* legislativo si dovrà tenere presente che vi sono funzioni dello Stato (come quella dell'ordine pubblico) cui le municipalità non possono rimanere estranee. A giudizio dell'oratore, per la tutela delle libertà politiche costituzionalmente riconosciute e per la salvaguardia delle autonomie locali è indispensabile che i poteri discrezionali di cui la pubblica sicurezza attualmente gode siano opportunamente limitati, al fine di consentire nuove e più libere forme di vita democratica.

Il senatore Gianquinto preannuncia quindi che il suo Gruppo presenterà una relazione di minoranza sui due disegni di legge in esame: in tale relazione verranno posti in particolare risalto gli sforzi fatti dai proponenti del disegno di legge n. 566 per avviare a soluzione i problemi dell'effettiva uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e del pieno esercizio dei diritti di sciopero e

di riunione in luogo pubblico od aperto al pubblico. Per quanto concerne la facoltà di scioglimento di manifestazioni politiche o sindacali, l'oratore chiede che sia accolta dalla Commissione la tesi prospettata nel disegno di legge n. 566, tendente ad attribuire ai sindaci un effettivo potere di scioglimento; al riguardo, il senatore Gianquinto ribadisce che la forza pubblica, quando sia indispensabile, può essere autorizzata dai sindaci ad intervenire, peraltro con assoluta esclusione dell'uso delle armi.

L'oratore afferma quindi che la pubblica sicurezza non può e non deve ingerirsi nelle attività commerciali.

Per quanto, poi, attiene alle organizzazioni di polizia privata, il senatore Gianquinto giudica che — entro certi limiti — non sia possibile negare a persone fisiche o giuridiche il diritto di costituirle.

Infine l'oratore, a nome del Gruppo comunista (il quale peraltro mantiene il proprio convincimento che il disegno di legge n. 566 costituisca la base più idonea per una proficua trattazione della materia), afferma che, ove la Commissione lo ritenesse opportuno, sarebbe anche possibile prendere per base della discussione il disegno di legge n. 1773, purchè nella sostanza i due disegni di legge siano esaminati parallelamente e sia possibile illustrare gli eventuali emendamenti senza alcuna limitazione.

Il seguito dell'esame dei due disegni di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**« Attribuzione al personale della polizia ferroviaria, per i servizi espletati fuori sede nell'ambito del compartimento, della indennità di trasferta prevista per i dipendenti dello Stato » (1877),** approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

Senza dibattito la Commissione, udita la relazione favorevole del senatore Lepore, e dopo che il sottosegretario Amadei ed i senatori Gianquinto ed Aimoni si sono associati al relatore, approva il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

## GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1967

*Presidenza del Vicepresidente*
Armando ANGELINI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.*

*La seduta ha inizio alle ore 11,10.*

*ELEZIONE DEL PRESIDENTE*

La Commissione procede anzitutto alla votazione per la nomina del nuovo Presidente. Risulta eletto il senatore Fenoaltea.

*IN SEDE REFERENTE*

**« Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1966, n. 1075, concernente: " sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso " » (2045),** approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Il relatore, senatore Caroli, chiarisce che il provvedimento ha lo scopo di sospendere sino al 31 dicembre 1967 le procedure di esecuzione forzata iniziate o da iniziare nei comuni colpiti dal disastro del Vajont, la cui situazione economica rimane tuttora molto grave. Dopo un breve intervento del senatore Monni (favorevole al provvedimento), ed una dichiarazione del sottosegretario Misasi, la Commissione autorizza il senatore Caroli a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge. Il presidente Angelini propone che venga chiesta l'adozione della procedura urgentissima, e la Commissione accoglie tale proposta.

**« Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale, concernenti l'istituto della recidiva » (899),** d'iniziativa del senatore Picchiotti.

**« Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice penale sulla " recidiva " » (1286),** d'iniziativa del senatore Alessi.
(Seguito e conclusione dell'esame).

Il relatore, senatore Tessitori, illustra alla Commissione il testo unificato predispo-

sto dalla sottocommissione nominata nella seduta del 23 novembre 1966. Alla discussione che segue prendono parte i senatori Monni, Pace e Maris; quest'ultimo suggerisce una modificazione formale al nuovo testo dell'articolo 1. Infine la Commissione, accogliendo la proposta del senatore Maris, dà mandato al senatore Tessitori di presentare all'Assemblea la relazione favorevole all'approvazione del testo unificato dei due disegni di legge.

***IN SEDE CONSULTIVA***

**« Norme sui passaporti » (1775).**
(Parere alle Commisisoni riunite 1ª e 3ª).

Il senatore Monni, designato estensore del parere, illustra alla Commissione il provvedimento, con particolare riferimento alle norme contenute negli articoli 20 e 21. Pur manifestando taluni dubbi sulla attuale formulazione degli articoli summenzionati, l'oratore propone di trasmettere un parere favorevole alle Commissioni di merito.

Dopo interventi dei senatori Maris e Rendina (i quali criticano, tra l'altro, la norma dell'ultimo comma dell'articolo 20, di cui propongono la soppressione), dei senatori Pace, Tessitori, Berlingieri e del Presidente, la Commissione autorizza il senatore Monni a trasmettere alle Commissioni di merito un parere favorevole, nel quale saranno tuttavia ricordate le osservazioni formulate durante la discussione.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

## FINANZE E TESORO (5ª)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1967

*Presidenza del Presidente*
BERTONE

*La seduta ha inizio alle ore 9,50.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**« Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (1839).**

**« Ulteriore modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, già modificato con legge 5 maggio 1956, n. 525, relative alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (1922),** d'iniziativa dei senatori Vacchetta ed altri.
(Discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Terenzio Magliano, propone che la discussione dei due provvedimenti avvenga congiuntamente, assumendo come base il testo del disegno di legge presentato dal Governo. Dopo avere ricordato i precedenti provvedimenti che, in attesa dell'attuazione della zona franca, stabilivano contingenti in esenzione doganale, il senatore Magliano si sofferma sull'aumento delle singole voci ammesse a contingente, illustrando, altresì, le differenze esistenti tra i quantitativi previsti dal testo del Governo e quelli contemplati nel disegno di legge d'iniziativa parlamentare. Tale dettagliato esame porta, secondo il relatore, ad ammettere la fondatezza degli aumenti proposti nel provvedimento del Governo, anche in relazione all'incremento demografico e della motorizzazione; per quanto riguarda poi l'altro disegno di legge, l'oratore osserva che esso prevede la concessione di contingenti che non erano considerati nei precedenti provvedimenti a favore della Valle d'Aosta.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Roda, pur dichiarando di non voler sollevare una questione formale, osserva che sarebbe stato più opportuno che i disegni di legge in esame fossero assegnati alla Commissione in sede referente, anzichè in sede deliberante.

Il senatore Trabucchi, premesso che, a suo avviso, la concessione dei contingenti alla Valle d'Aosta è da ritenersi giustificata e deve essere considerata anche con una certa benevolenza, osserva che nel disegno di legge d'iniziativa parlamentare è prevista la concessione di un contingente in esenzione per i macchinari industriali: tale disposizione, prosegue l'oratore, dev'essere attentamente valutata, in quanto, costituendo un sensibile incentivo all'industrializzazione, potrebbe dar luogo ad analoghe richieste per altri territori del Centro-nord; essa, inoltre, favorirebbe l'industrializzazione di un

territorio che, a prima vista, sembra avere una vocazione prevalentemente turistica.

Il senatore Martinelli, dopo aver dichiarato di considerare giustificato nel complesso l'aumento dei contingenti (salvo, forse, per quanto riguarda lo zucchero ed il caffè) osserva, in riferimento al disegno di legge governativo n. 1839, di ritenere non giustificata l'esenzione dei contingenti anche dai prelievi previsti in attuazione della politica agricola comune, in quanto detti prelievi non hanno carattere fiscale.

A giudizio del senatore Pirastu, che interviene successivamente, non si deve dimenticare che la concessione dei contingenti rappresenta soltanto la parziale compensazione di un mancato adempimento costituzionale, quello, cioè, dell'attuazione della zona franca nella Valle d'Aosta; pertanto è necessaria una particolare benevolenza nel valutare i coefficienti da concedersi, i quali, fra l'altro, debbono essere anche adeguati all'incremento del turismo e della motorizzazione.

Il senatore Bosso riprende successivamente l'osservazione del senatore Trabucchi circa la necessità di un attento esame della norma relativa all'esenzione per i macchinari industriali, in quanto l'industrializzazione della Valle dovrebbe essere in ogni caso inquadrata nella programmazione economica.

Il senatore Roda, esprimendosi in senso favorevole ai due disegni di legge ed associandosi all'osservazione del senatore Pirastu, dichiara anche di condividere le perplessità manifestate dal senatore Martinelli circa l'esenzione dei contingenti dai prelievi comunitari. Prega pertanto il relatore di approfondire la questione.

Il senatore Fortunati chiede quindi allo stesso relatore di documentarsi circa gli impegni assunti in passato dal Governo per l'attuazione della zona franca.

Infine, il Presidente, in considerazione delle richieste formulate dai precedenti oratori e dell'assenza di un rappresentante del Governo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

## LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7ª)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1967

*Presidenza del Presidente*
GARLATO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile Angrisani.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

*SALUTO AL SOTTOSEGRETARIO ANGRISANI*

Il Presidente rivolge cordiali parole di saluto al Sottosegretario Angrisani che partecipa nuovamente ai lavori della Commissione dopo la lunga assenza dovuta ad un grave incidente automobilistico.

La Commissione unanime si associa alle parole del Presidente.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**« Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne » (1805),** di iniziativa dei senatori Lombardi ed altri.
(Seguito della discussione ed approvazione).

Il Presidente riassume brevemente l'*iter* del provvedimento e rileva che nulla più si oppone al suo ulteriore corso, in quanto la Commissione finanze e tesoro ha modificato in senso favorevole il proprio parere.

Quindi il relatore, senatore Genco, richiamandosi anche all'esposizione fatta nella seduta del 28 settembre 1966, riassume la portata e le finalità del disegno di legge ed invita la Commissione ad approvarlo.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Angrisani, il quale ricorda che il Governo si è già espresso favorevolmente, il disegno di legge, senza ulteriore discussione, è approvato.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

## INDUSTRIA (9ª)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1967

*Presidenza del Presidente*
BUSSI

*Intervengono il Ministro del commercio con l'estero Tolloy ed il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Picardi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

### IN SEDE DELIBERANTE

**« Istituzione di un'addizionale dello 0,30 per cento all'aliquota massima d'imposta camerale applicata sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B) e C-1) a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, per il finanziamento delle opere di completamento e delle attrezzature del Porto di Manfredonia e per il ripristino e la gestione dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia » (1942)**, d'iniziativa dei senatori Giuntoli Graziuccia ed altri.

(Discussione e rinvio).

Riferisce il senatore Zannini, illustrando gli scopi del provvedimento, che è volto allo sviluppo economico e turistico di un'ampia zona della Puglia. Dopo avere prospettato l'esigenza di una ristrutturazione delle Camere di commercio, il relatore osserva che gli sforzi congiunti degli operatori economici privati e della pubblica amministrazione hanno già dato, in vari casi, risultati positivi e cita, in proposito, l'esempio dell'aeroporto di Rimini. Dà quindi lettura del parere (favorevole con osservazioni) espresso dalla Commissione finanze e tesoro e conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge, eventualmente emendato per accogliere il suggerimento della stessa Commissione di finanze.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Banfi dichiara di subordinare il proprio voto favorevole alla soluzione di alcuni dubbi sulla legittimità dell'imposta « di scopo » prevista nel provvedimento, nonchè sulla sproporzione quantitativa fra il gettito della nuova contribuzione e la prevista entità del pubblico intervento. Conclude soffermandosi sulla portata della osservazione formulata dalla 5ª Commissione, e prospettando l'opportunità di una modificazione al riguardo.

Favorevole al provvedimento si dichiara il senatore Veronesi, che si sofferma sui problemi delle Camere di commercio, mentre ai dubbi espressi dal senatore Banfi si associa il senatore Moro, il quale, dopo essersi dichiarato favorevole in linea di massima al disegno di legge, si richiama ai suggerimenti formulati in altre occasioni dalla 9ª Commissione in merito alla riorganizzazione delle Camere di commercio; anche il senatore Francavilla si sofferma sull'esigenza di adeguate modifiche al disegno di legge, al quale, peraltro, si dichiara favorevole.

Dopo che il senatore Carubia ha sostenuto l'opportunità di apportare modificazioni di varia natura al provvedimento, il relatore, nel riassumere il dibattito, offre i richiesti schiarimenti, soprattutto in merito alla misura del gettito dell'addizionale, e propone di risolvere i dubbi sulla legittimità dell'articolo 2, sopprimendo l'articolo stesso e trasferendone il contenuto in un apposito ordine del giorno.

Il sottosegretario Picardi, preso atto dell'accordo di massima emerso fra i vari Gruppi, tutti favorevoli al disegno di legge, replica agli oratori intervenuti nel dibattito, proponendo un breve rinvio dell'approvazione del disegno di legge, al fine di consentire al Ministero di approfondire i dubbi emersi e le soluzioni proposte.

Dopo brevi interventi del presidente Bussi, del senatore Trabucchi e della senatrice Giuntoli, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo » (1843-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il senatore Banfi riferisce sulle modificazioni introdotte dalla Camera al testo ap-

provato dal Senato, le quali riguardano principalmente: *a*) un'estensione delle garanzie (di cui all'articolo 1 del provvedimento) all'esportazione di servizi di provenienza estera; *b*) un ampliamento delle condizioni per la concessione di crediti finanziari ai paesi sottosviluppati (art. 14); *c*) l'inclusione di un rappresentante della Corte dei conti nel Comitato di cui all'articolo 24. Il relatore manifesta le sue perplessità sulle citate modifiche ed in particolare sull'ultima ricordata, sostenendo che se nel Comitato fosse inserito un magistrato della Corte, esso si troverebbe a partecipare ad una attività di prevalente natura politico-economica. Avviandosi alla conclusione, l'oratore illustra brevemente le altre modificazioni, di carattere formale, apportate dalla Camera ed invita il Governo ad illustrare i motivi che sono alla base delle modificazioni sopra ricordate.

Sui problemi posti dal relatore intervengono vari oratori. Il senatore Zannini suggerisce di approfondire, attraverso l'opera di una sottocommissione, i problemi toccati dal relatore; i senatori Mammucari e Francavilla dichiarano di condividere tale proposta, a motivo dei dubbi sollevati dal senatore Banfi; il senatore Veronesi si dichiara invece favorevole ad una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge, mentre il senatore Cerreti sostiene che il dibattito svoltosi alla Camera sul provvedimento — così come risulta dal relativo resoconto — fa sorgere perplessità che consigliano, appunto, il rinvio della discussione del disegno di legge per un adeguato approfondimento.

Il ministro Tolloy replica agli oratori intervenuti, sostenendo che le perplessità e i dubbi emersi non sono giustificati dalla effettiva portata delle modificazioni approvate dalla Camera, le quali sono prevalentemente di natura formale; il Ministro ricorda poi che gli emendamenti agli articoli 12 e 14 sono stati proposti dai deputati comunisti, al fine di far rientrare nel sistema della concessione dei crediti finanziari anche i paesi dell'Est; conclude sottolineando la necessità di una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Dopo che il relatore si è dichiarato soddisfatto degli schiarimenti forniti dal Ministro, il senatore Veronesi, pur manifestando qualche perplessità circa la presenza del rappresentante della Corte dei conti in seno al Comitato di cui all'articolo 24, si pronuncia a favore della sollecita approvazione del testo pervenuto dalla Camera; negli stessi sensi si pronuncia il senatore Trabucchi, pur mettendo in evidenza che le dichiarazioni del Ministro non hanno fugato i dubbi per quanto concerne l'articolo 1, la partecipazione del rappresentante della Corte dei conti al Comitato di cui all'articolo 24, nonchè una modificazione apportata all'articolo 29, che a suo avviso ha una portata non meramente formale.

Dopo interventi del senatore Forma e del senatore Mammucari, il quale ribadisce la propria opposizione all'introduzione del rappresentante della Corte dei conti nel Comitato di cui all'articolo 24, la Commissione decide un breve rinvio della discussione del disegno di legge.

*PER LA PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI*

Il presidente Bussi dà comunicazione della risposta del Segretario generale del Senato alla lettera con cui egli, su invito della Commissione, aveva sollecitato la presentazione al Parlamento, da parte della Corte dei conti, della relazione sulla gestione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta; la Corte dei conti — precisa il Presidente — aveva annunciato che detta relazione sarebbe stata presentata probabilmente entro il dicembre 1966, non appena la relazione stessa fosse stata integrata con le risultanze di un'inchiesta amministrativa sulla gestione dell'Ente in parola.

Il senatore Veronesi, al quale si associano altri Commissari, constatata la scadenza del termine indicato dallo stesso organo di controllo, invita il Presidente a rinnovare le sue sollecitazioni per un tempestivo invio del documento. Il presidente Bussi assicura che si renderà interprete della richiesta avanzata, nelle forme e nelle sedi opportune.

*La seduta termina alle ore 13.*

## LAVORO (10ª)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1967

*Presidenza del Vicepresidente*
ZANE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**« Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, concernente corresponsione ai lavoratori in Cassa integrazione guadagni degli assegni familiari e proroga della corresponsione degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle maggiorazioni per carichi di famiglia » (2046),** approvato dalla Camera dei deputati.
( Esame).

Il relatore, senatore Pezzini, illustra il decreto-legge, che proroga l'applicazione di alcuni trattamenti già disposti a favore dei lavoratori in seguito alle difficoltà congiunturali. In particolare, si provvede ad assicurare fino al 31 dicembre 1968 la corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori che rimarranno disoccupati: per i lavoratori agricoli il trattamento è riferito ad annata agraria, in quanto la corresponsione degli assegni è effettuata in relazione allo svolgimento dell'attività agricola, la quale si inizia e si conclude annualmente in periodi diversi, a seconda delle varie regioni; per gli operai dell'industria gli assegni familiari sono assicurati nella misura intera, ancorchè gli operai risultino sospesi dal lavoro.

A conclusione della sua esposizione, il senatore Pezzini, dichiarando di condividere le ragioni di necessità e di urgenza che hanno indotto il Governo a fare ricorso allo strumento del decreto-legge, propone che la Commissione si esprima in senso favorevole al disegno di legge di conversione.

Parla quindi il senatore Di Prisco, il quale chiede che le provvidenze a favore degli operai disoccupati o in Cassa integrazione siano comprensive anche dell'assistenza di malattia, senza limiti di tempo.

A sua volta il senatore Samaritani auspica che, prima del termine di scadenza delle disposizioni straordinarie previste dal decreto-legge, il Governo predisponga una generale ed organica revisione di tutte le norme concernenti gli operai disoccupati o sospesi dal lavoro. Esaminando poi, nel merito, il provvedimento in discussione, l'oratore formula critiche per la mancata estensione dell'assistenza di malattia e per il sistema di copertura; annuncia pertanto che i senatori comunisti si riservano di presentare in Assemblea proposte di emendamenti per migliorare il decreto-legge.

Replicano agli intervenuti il relatore Pezzini ed il sottosegretario Di Nardo: quest'ultimo, dopo avere ricordato la difficile situazione finanziaria in cui versa l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, afferma tuttavia che il Governo, tenendo fede ad un impegno assunto nel corso dell'esame del decreto-legge innanzi alla Camera dei deputati, sta studiando — e conta di risolvere al più presto — il problema dell'estensione dell'assistenza sanitaria. Il Sottosegretario si dichiara altresì convinto che nel corso dei due anni di proroga delle disposizioni straordinarie potrà essere predisposto il riordinamento delle provvidenze concernenti gli operai in Cassa integrazione o disoccupati.

Infine la Commissione conferisce al senatore Pezzini il mandato di presentare all'Assemblea una relazione favorevole alla approvazione del disegno di legge di conversione.

**« Estensione dell'assistenza di malattia ai coloni e mezzadri pensionati » (1928-Urgenza),** d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri.
(Rinvio del seguito dell'esame).

Il rappresentante del Governo informa che si stanno predisponendo i mezzi per far fronte all'onere finanziario previsto per l'assistenza di malattia ai lavoratori agricoli pensionati; in conseguenza di ciò, la Commissione decide di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

« **Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti** » **(1876)**, d'iniziativa dei senatori Bermani ed altri.

« **Norme per la elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136** » **(1893)**, d'iniziativa dei senatori Gomez D'Ayala ed altri.

« **Norme per l'elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti istituite con la legge 22 novembre 1954, n. 1136** » **(1902)**, d'iniziativa dei senatori Di Prisco ed altri.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Dopo un intervento del senatore Caponi, il quale sollecita la prosecuzione dell'esame dei tre disegni di legge, la Commissione, considerato che la sottocommissione incaricata dello studio degli emendamenti non ha ancora potuto concludere i suoi lavori, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

Si stabilisce inoltre che la sottocommissione si riunirà al termine della presente seduta.

« **Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione** » **(209)**, d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Dopo che il presidente Zane, relatore, ha riassunto i precedenti della discussione, prende la parola il senatore Fiore, presentatore del disegno di legge.

L'oratore illustra alla Commissione un nuovo testo, da lui stesso predisposto per ovviare alle critiche sollevate nel corso dell'esame in Commissione. In base a tale testo, verrebbe data facoltà agli impiegati, esclusi dalle assicurazioni sociali per effetto del limite di retribuzione, di provvedere al versamento dei contributi non corrisposti, relativamente al periodo di controllata prestazione d'opera e nella misura di 45 lire per ogni settimana di lavoro; si dettano poi disposizioni particolari per il computo dei contributi e per la liquidazione o la riliquidazione delle pensioni e, dopo una norma concernente il termine per la presentazione delle domande di riscatto e la decorrenza dei benefici pensionistici, si propone che l'onere conseguente sia posto a carico del Fondo adeguamento pensioni.

A quest'ultimo riguardo, il senatore Fiore sostiene che l'onere complessivo, di cui egli non è in grado d'indicare la precisa entità, non dovrebbe comunque risultare di grande rilevanza.

Il senatore Pezzini chiede che la Commissione finanze e tesoro, la quale ha già espresso un parere negativo sull'originario testo del disegno di legge, sia invitata a pronunciarsi sul nuovo testo.

Il presidente Zane, dopo aver dichiarato, nella sua qualità di relatore, di essere parzialmente d'accordo con il senatore Fiore, afferma che sarebbe utile un intervento del Governo volto a chiarire il peso finanziario che verrebbe a gravare sull'Istituto nazionale della previdenza sociale. Quindi, dopo aver assicurato che il nuovo testo sarà distribuito ai componenti della Commissione, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

## IGIENE E SANITÀ (11ª)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1967

*Presidenza del Presidente*
ALBERTI

*Interviene il Ministro della sanità Mariotti.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,40.*

### *IN SEDE REFERENTE*

« **Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico** » **(1486)**.

(Seguito e conclusione dell'esame; richiesta di assegnazione in sede deliberante).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli.

L'articolo 7, che era stato precedentemente accantonato, viene approvato con alcuni emendamenti: più precisamente, al secondo comma, si stabilisce che la commissione esaminatrice per il conferimento del diplo-

ma di ottico sia nominata in ogni capoluogo di regione e presieduta da un funzionario del Ministero della sanità di grado non inferiore al VII; all'ultimo comma viene soppressa la disposizione che affida al medico provinciale la liquidazione delle spese per il funzionamento della commissione predetta.

Viene quindi approvato, con un emendamento sostitutivo presentato dai senatori Picardo e Zonca, il primo comma dell'articolo 10 (che era stato parimenti accantonato); nella nuova formulazione, esso risulta del seguente tenore: « La direzione della scuola è affidata al direttore della clinica universitaria o al primario oculista o, in mancanza, al direttore sanitario dell'ospedale presso cui ha sede la scuola ».

Sull'articolo 12, anch'esso accantonato, il relatore Perrino dà lettura di un emendamento sostitutivo dell'intero testo, presentato dal senatore Zonca, oggi assente per malattia.

Prende quindi la parola il senatore Picardo, anch'egli presentatore di emendamenti: l'oratore afferma che le attribuzioni degli ottici debbono trovare giusto riconoscimento, ma debbono anche essere delimitate, nell'interesse preminente della salute pubblica. Aggiunge di concordare, in linea di massima, con l'emendamento del senatore Zonca, in particolare per quanto riguarda la riduzione da 5 a 8 delle diottrie che gli ottici possono accertare nei casi di miopia, ed il divieto fatto agli ottici stessi di misurare la vista a soggetti di età inferiore ai 16 anni (in luogo dei 12 previsti nel testo governativo).

Il senatore Picardo propone infine di adottare, nel terzo comma — dove si proibisce all'ottico l'impiego di alcaloidi nella misurazione della vista — la dizione: « l'impiego di midiatrici e cicloplegici », in quanto più comprensiva ed univoca.

Dopo un breve dibattito a cui prendono parte i senatori D'Errico, Cassese, Zelioli Lanzini e lo stesso relatore, interviene il ministro Mariotti. Egli raccomanda alla Commissione di non volere, in base a preoccupazioni di ordine strettamente scientifico, mortificare troppo gli ottici, sottraendo loro attribuzioni già riconosciute dalla legislazione vigente; ricorda che il disegno di legge è stato concordato fra le categorie interessate, ivi compresi i medici oculisti, e conclude invitando la Commissione a modificare il meno possibile il testo governativo.

L'articolo 12 viene infine approvato con alcuni emendamenti formali e con la predetta riduzione da 15 ad 8 diottrie (per quanto riguarda la miopia), proposta dai senatori Picardi e Zonca.

La Commissione approva quindi l'articolo 14 senza modificazioni e l'articolo 15, con un emendamento al primo comma, proposto dal relatore ed accolto dal Ministro, per cui la multa prevista a carico di chi eserciti abusivamente l'arte di ottico è portata da 10.000 a 50.000 e da 40.000 a 100.000 lire.

Vengono successivamente approvati senza modificazioni gli articoli da 16 a 19; all'articolo 20, la Commissione accoglie un emendamento proposto dal relatore ed accettato dal Ministro, per cui le scuole per ottici che non si adeguino alle norme in esame cesseranno di funzionare entro un anno (anzichè entro i 5 previsti dal testo del Governo).

Sull'articolo 21 prende la parola il senatore Cassese, che prospetta l'opportunità di facilitare il conseguimento del diploma ai titolari di negozi di ottica non abilitati. Dopo una breve replica del senatore D'Errico, l'articolo 21 è approvato nel testo governativo.

L'articolo 22 è soppresso, mentre è approvato senza modificazioni l'articolo 23.

Il Presidente dà quindi lettura di un ordine del giorno presentato dal relatore e firmato da senatori di tutte le parti politiche, nel quale il Governo viene invitato ad assicurare il finanziamento delle commissioni d'esame per il conferimento del diploma di ottico in analogia a quanto è stato disposto nel provvedimento riguardante gli odontotecnici.

Il ministro Mariotti dichiara di accogliere tale ordine del giorno come raccomandazione.

Quindi il relatore, constatato che il disegno di legge ha riscontrato una sostanziale unanimità di consensi in seno alla Commissione ed è vivamente atteso dalla categoria interessata, propone di chiederne l'assegnazione in sede deliberante.

A tale proposta aderiscono il ministro Mariotti e la Commissione all'unanimità.

**« Modifiche alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, 27 novembre 1960, n. 1397 e 21 febbraio 1963, n. 244, in tema di determinazione dei compensi professionali per le prestazioni mediche a favore degli iscritti ad enti previdenziali » (1683)**, d'iniziativa dei senatori Viglianesi ed altri.
(Questione di competenza).

Il presidente Alberti dà lettura di una lettera del Presidente del Senato, in cui gli si chiede di far conoscere il pensiero dell'11ª Commissione sul voto espresso dalla 10ª Commissione affinchè il disegno di legge n. 1683 venga discusso dalle Commissioni riunite 10ª e 11ª.

A favore dell'esame a Commissioni riunite si pronuncia, anche a nome del suo Gruppo, il senatore Cassese; contrari a tale soluzione e favorevoli invece alla conferma della competenza primaria dell'11ª Commissione si dichiarano il senatore D'Errico e il ministro Mariotti.

La Commissione si pronuncia quindi, con votazione, a favore del mantenimento dell'attuale assegnazione del disegno di legge.

**« Istituzione del farmacista provinciale » (466)**, d'iniziativa dei senatori Perrino e Morandi.

**« Norme riguardanti i prezzi delle specialità medicinali » (1364)**, d'iniziativa dei senatori Perrino e Morandi.
(Rinvio dell'esame).

Il senatore Perrino, primo firmatario dei provvedimenti in titolo, ne illustra rapidamente la portata, sollecitandone la discussione, e prega il Ministro della sanità di far conoscere in merito il suo pensiero.

Il ministro Mariotti, pur dichiarandosi in linea di massima d'accordo sull'istituzione del farmacista provinciale, rileva che l'onere relativo non trova alcuna copertura in bilancio, come del resto è stato osservato nel parere contrario espresso dalla Commissione finanze e tesoro. Il Ministro invita tuttavia il senatore Perrino a suggerire eventuali forme di finanziamento — che egli si riserva di sottoporre al Ministro del tesoro — e propone, frattanto, un breve rinvio della discussione.

In merito al secondo provvedimento, il Ministro esprime le sue perplessità, in quanto il Ministero del lavoro, da lui interpellato in merito, non si è ancora pronunziato. In attesa pertanto di conoscerne il punto di vista, suggerisce di soprassedere anche all'esame di questo disegno di legge.

Il Presidente decide quindi di rinviare l'esame dei due provvedimenti ad altra seduta, secondo le proposte del Ministro.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**« Del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo » (452)**, d'iniziativa dei senatori Terracini ed Alberti.
(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea).

Il presidente Alberti ricorda che la discussione del disegno di legge, dopo l'approvazione dell'articolo 1, venne sospesa per i contrasti di opinioni che si erano manifestati in seno alla Commissione.

In considerazione tuttavia della gravità del problema, sottolineata anche recentemente in Aula dal senatore Terracini, e della presentazione di un analogo provvedimento alla Camera dei deputati, egli ritiene opportuno che sia ripresa e possibilmente conclusa la discussione del disegno di legge.

Prende quindi la parola il senatore Ferroni, ricordando alla Commissione di avere, a suo tempo, preso posizione contro il disegno di legge, non tanto per motivi di sostanza, quanto perchè egli è per principio contrario ad ogni forma di divieto e di costrizione in una materia come quella in esame, dove sarebbe assai più efficace un'opera di convincimento e di propaganda, intesa a mettere in guardia la collettività contro i pericoli diretti ed indiretti del fumo. Ciò premesso egli si dichiara, sia pure a malincuore, disposto ad appoggiare il provvedimento, ma esorta la Commissione a riflettere su tutti gli aspetti del problema e sulle conseguenze che il divieto potrebbe recare all'industria cinematografica, questione questa irrilevante sotto il profilo igienico-sanitario, ma che ha pure il suo peso nel più vasto quadro dell'economia nazionale.

Alle argomentazioni del senatore Ferroni si associa il senatore Bonadies, aggiungendo che, comunque, il divieto del fumo nei pubblici locali non è subordinato all'esistenza di una legge, ma può essere disposto dall'autorità di pubblica sicurezza; l'oratore conclude prospettando l'opportunità che sul problema, piuttosto complesso, si pronunci l'Assemblea.

Interviene quindi il senatore Terracini, il quale sostiene che le autorità locali non possono imporre divieti di questo genere e che

un drastico provvedimento legislativo si rende necessario, specie per un popolo come il nostro, alquanto riluttante ad accettare certe restrizioni, anche se obiettivamente utili e necessarie. L'oratore sottolinea che i proponenti del disegno di legge si preoccupano non tanto del danno che i fumatori arrecano a se stessi, quanto di quello che essi producono nei non fumatori, tanto più che, da esperimenti compiuti, risulta che il fumo altrui è più dannoso del proprio. L'oratore osserva inoltre che non si è ancora riusciti ad ottenere una totale depurazione dell'aria nei locali pubblici e che, anche se ciò fosse possibile, a trarne vantaggio sarebbero soltanto i grandi cinematografi in grado di provvedere alle necessarie, costosissime attrezzature; invita infine la Commissione ad approvare il provvedimento, che del resto è confortato dal parere favorevole del Consiglio superiore di sanità.

Prende infine la parola il ministro Mariotti, il quale si dichiara convinto che il disegno di legge, per la sua indiscutibile rilevanza igienico-sanitaria, debba concludere sollecitamente il suo *iter*. Tuttavia, dato che esso coinvolge problemi complessi e delicati, già in parte prospettati dai precedenti oratori, egli ritiene più opportuno che la responsabilità di decidere in merito sia attribuita all'Assemblea, anzichè alla Commissione. Chiede pertanto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il provvedimento sia rimesso alla discussione dell'Assemblea.

Il Presidente annuncia che, data l'assenza del relatore, senatore Di Grazia, l'esame del disegno di legge in sede referente verrà continuata nella prossima seduta.

*SUL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO AI CONCORSI SANITARI OSPEDALIERI, GIA' APPROVATO DAL SENATO*

Il senatore Ferroni prega il ministro Mariotti di ragguagliare la Commissione sull'*iter* del disegno di legge relativo ai concorsi ospedalieri, che si trova attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il Ministro precisa che il Presidente del Consiglio ha ritenuto di chiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento già assegnato in sede deliberante alla XIV Commissione della Camera, in quanto i concorsi interni riservati, previsti nel provvedimento stesso, suscitano perplessità di ordine costituzionale ed è quindi preferibile che la materia sia oggetto di un più ampio dibattito. Si è ora deciso, da parte governativa, di interessare la Presidenza della Camera affinchè il disegno di legge possa essere discusso già nella prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

**Commissioni riunite**

**1ª** (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)
e
**10ª** (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Giovedì 9 febbraio 1967, ore 10,30*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1966, numero 1069, concernente disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza (1971-*B*). (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

**Commissioni riunite**

**7ª** (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
e
**8ª** (Agricoltura e foreste)

*Giovedì 9 febbraio 1967, ore 9,30*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo (2015-*Urgenza*).

**1ª Commissione permanente**
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

*Giovedì 9 febbraio 1967, ore 9,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. FABIANI ed altri. — Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616, concernente il termine di decadenza per la presentazione di proposte di conferimento di ricompense al valor civile a favore di Città, Comuni, Provincie ed Enti pubblici (1120).

2. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

3. TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

4. PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (130).

5. BONAFINI. — Soppressione dell'articolo 72 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (854).

6. MARIS e SALATI. — Abrogazione dell'articolo 130 del testo unico della legge di pubblica sicurezza e dell'articolo 248 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza (1663).

7. STEFANELLI. — Abrogazione dell'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e degli articoli 285 e 286 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (1685).

8. Delega al Governo per la emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli (1214) (*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 26 maggio 1966*).

9. Modificazioni alle norme sull'ammissione e l'avanzamento in carriera degli impiegati civili dello Stato contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (1256) (*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 30 marzo 1966*).

10. Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, il decentramento e la semplificazione delle procedure (1447).

11. Delega al Governo per l'integrazione dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (1521).

II. Esame dei disegni di legge:

1. RUSSO. — Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 febbraio 1957, n. 45, a favore dei lettori di lingua italiana all'estero (1807).

2. PICARDI ed altri. — Norme transitorie per il collocamento a riposo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1498).

3. LEPORE ed altri. — Estensione agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo PAI delle norme di cui al regio decreto-legge 5 aprile 1943, n. 376 (1499).

4. VENTURI ed altri. — Modifiche all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, concernenti modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato (1756).

5. TESSITORI. — Riconoscimento di anzianità di servizio a taluni appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalla disciolta Divisione speciale di polizia ferroviaria (1023).

6. Modifiche alla composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (920).

7. LIMONI ed altri. — Modifica della composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (1257).

8. PERRINO. — Modifica dell'articolo 2 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sul-

la composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (1801).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati FORTUNA ed altri. — Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica (1293) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del fuoco (1890).

2. Aumento del contributo ordinario dello Stato e concessione di un contributo straordinario per l'attuazione dei programmi assistenziali dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (1878) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. FANELLI. — Elevazione a Comune autonomo della frazione di Carnello, in provincia di Frosinone (616).

*In sede consultiva*

Parere sui disegni di legge:

1. Deputati PITZALIS; PITZALIS e FRANCESCHINI. — Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale (1903) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ordinamento della scuola materna statale (1662).

---

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

1. Commissariato della gioventù italiana (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-54).

2. Ente nazionale per la protezione degli animali (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-71) - (Esercizio 1962) (*Doc.* 29-72).

3. Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale di pubblica sicurezza (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-4).

4. Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-86) - (Esercizio 1962) (*Doc.* 29-89) - (Esercizio 1963) (*Doc.* 29-141).

Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) (Esercizio 1961-62) (*Doc.* 29-62) - (Esercizi 1962-63, 1963-64) (*Doc.* 29-113).

Ente nazionale per le tre Venezie (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-57) - (Esercizio 1962) (*Doc.* 29-69).

5. Enti lirici e istituzioni concertistiche (Esercizio 1961-62) (*Doc.* 29-1).

Centro sperimentale di cinematografia (Esercizio 1961-62) (*Doc.* 29-30) - (Esercizio 1962-63) (*Doc.* 29-74) - (Esercizio 1963-64) (*Doc.* 29-140).

Ente teatrale italiano (ETI) (Esercizio 1961-62) (*Doc.* 29-50) - (Esercizio 1962 e 2° semestre 1963) (*Doc.* 29-115) - (Esercizio 1964) (*Doc.* 29-155).

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-76).

**5ª Commissione permanente**

(Finanze e tesoro)

*Giovedì 9 febbraio 1967, ore 9,30*

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

1. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)
(Esercizio 1961) (*Doc.* 29-12).
(Esercizio 1962-63) (*Doc.* 29-119).

2. Ente autonomo per la mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo
(Esercizio 1961) (*Doc.* 29-45).
(Esercizio 1962) (*Doc.* 29-46).
(Esercizio 1963 e 1964) (*Doc.* 29-151).

3. Ente nazionale idrocarburi (ENI) (Esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64) (*Documento* 29-109).

4. Ente autonomo di gestione per il cinema (Esercizi 1961, 1962, 1963 e 1964) (*Documento* 29-149).

5. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM) (Esercizi 1962 e 1963) (*Doc.* 29-126).

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 20, lettera *c*), della stessa legge (1865).

*In sede deliberante*

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno (1546).

2. Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. SPAGNOLLI ed altri. — Agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi dei comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua (327).

4. Deputati PRETI e VIZZINI; BRANDI e QUARANTA; CERVONE e SAMMARTINO; DE PASQUALE ed altri; PAGLIARANI e DE PASQUALE; ABELLI ed altri; DE PASQUALE ed altri; NAPOLITANO Francesco. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. TRABUCCHI. — Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, numero 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete (1583).

6. VALLAURI e TRABUCCHI. — Modifiche ed integrazioni alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sul regime tributario delle locazioni di immobili urbani (1578).

7. Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (1969).

8. Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, delle norme sulla riversibilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46 (998).

9. Autorizzazione alla cessione al comune di Trapani di un'area demaniale sita nel Comune stesso, prospiciente alla Via XXX Gennaio, estesa metri quadrati 7.414 in permuta, verso conguaglio della somma di lire 70.000.000 a favore dello Stato, di un'area comunale sita tra le Vie Mazzini, Marinella e Malta ed estesa metri quadrati 4.030 (1785) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari (1836).

2. Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza (1651) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti (1839).

4. VACCHETTA ed altri. — Ulteriore modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, già modificato con legge 5 maggio 1956, n. 525, relative alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti (1922).

**6ª Commissione permanente**
(Istruzione pubblica e belle arti)

*Giovedì 9 febbraio 1967, ore 10*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati CAIAZZA ed altri. — Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali (1727) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Ordinamento della scuola materna statale (1662).

2. FARNETI Ariella ed altri. — Istituzione e ordinamento della scuola pubblica per l'infanzia (1869).

3. Finanziamenti per la scuola materna nel quinquennio dal 1966 al 1970 (1543-*bis*) (*Già articoli 2 e 3 stralciati dal disegno di legge n. 1543 approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 luglio 1966*).

4. Norme sull'edilizia per la scuola materna (1552-*bis*) (*Già articoli 2, 4, secondo periodo del primo comma, 7, ultimo comma, e 9, penultimo capoverso, del disegno di legge n. 1552, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 ottobre 1966*).

II. Esame del disegno di legge:

Deputati CODIGNOLA e BORGHI. — Ruoli statali del personale insegnante della Valle d'Aosta (1624) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

*Licenziato per la stampa*
*dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30*